

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2007

155ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Scanu.

La seduta inizia alle ore 15.

Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura" (n. 132)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice **GAGGIO GIULIANI** (RC-SE) illustra lo schema di decreto legislativo che introduce nel codice delle pari opportunità (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) il Libro III con il titolo "Parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura", al fine di affrontare le discriminazioni basate sul sesso che avvengono fuori dal mercato del lavoro strettamente intese.

In particolare l'articolo 55-*bis*, introdotto dall'articolo 1, reca la nozione di discriminazione diretta e indiretta e l'articolo 55-*ter* stabilisce il divieto che dà attuazione al principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura. L'articolo 55-*quater* specifica il principio di parità di trattamento nei servizi assicurativi e negli altri servizi finanziari e l'articolo 55-*quinqies* disciplina il procedimento per la tutela contro le discriminazioni. Il successivo articolo 55-*sexies* dispone un'eccezione al principio di ripartizione dell'onere della prova, ponendo la stessa per intero a carico del soggetto presunto discriminante e l'articolo 55-*septies* introduce la legittimazione ad agire di associazioni ed enti. L'articolo 55-*octies* è diretto a promuovere il principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, mentre l'articolo 55-*nonies* prevede l'individuazione dell'Ufficio del Dipartimento delle pari opportunità deputato alla promozione della parità di trattamento. Infine, l'articolo 55-*decies* prevede che il Dipartimento per le pari opportunità trasmetta alla Commissione europea una relazione annuale contenente le informazioni relative all'applicazione delle norme introdotte. Conclude, illustrando una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 132**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:
premessi che i principi antidiscriminatori si potrebbero efficacemente declinare anche in altri ambiti dei servizi, in particolare in quello finanziario per l'accesso al credito, ma anche, più in generale, in quello dei servizi sociali;
auspicando che l'Ufficio per la promozione di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, di cui all'articolo 55-*nonies*, introdotto dall'articolo 1, da costituirsi presso il Dipartimento per le pari opportunità, sappia svolgere i propri compiti affrontando il tema delle discriminazioni basate sul sesso in tutto l'ambito del sistema dei servizi e che, unitamente all'Ufficio già esistente contro le discriminazioni razziali (Unar), sappia migliorare la complessiva attività dello stesso Dipartimento in materia di discriminazione;
sottolineato che fonte di discriminazione può essere la stessa non conoscenza dei propri diritti a non essere discriminati, dovuta a carenze del sistema informativo e sociale;
richiamato l'impegno maggiore per impedire che continuino ad esistere o addirittura che si accrescano e si allarghino discriminazioni che riguardano il complesso della società, non attribuibili alle differenze di sesso ma a quelle persino più grandi e ugualmente offensive che esistono tra ricchezza e povertà, tra lavoro e non lavoro, tra proprietà e nullatenenza, tra cultura e incultura, tra tutelati e marginali;
ricordato il rinnovato apprezzamento per l'idea e l'operatività che contraddistinguono le organizzazioni collettive che ai sensi dell'articolo 55-*septies* introdotto dal citato articolo 1 vengono legittimate ad agire in difesa dei diritti violati da comportamenti discriminatori anche in mancanza dell'individuazione dei soggetti lesi;
esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.